

Downloaded via the EU tax law app / web

C_2022303IT.01001601.xml

8.8.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/16

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 maggio 2022 — Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-341/22)

(2022/C 303/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA

Controricorrente: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (1), può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell'IVA di rivalsa assoluta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative;

2)

nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l'articolo 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA ostano ad una disciplina nazionale che con l'articolo 30, quarto comma, legge n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'IVA di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a

giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative;

3)

nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell'Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l'articolo 30, quarto comma, legge n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'IVA di rivalsa assoluta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente — in quanto eccessivamente bassa — rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).